

### Questione pregiudiziale

Se, nel caso in cui uno Stato membro non possa avvalersi della facoltà, conferita dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32<sup>(1)</sup>, di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile alla luce del riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro, poiché le condizioni di vita in tale Stato membro esporrebbero il richiedente a un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta, l'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013<sup>(2)</sup>, l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e l'articolo 13 della direttiva 2011/95<sup>(3)</sup>, nonché l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, l'articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2013/32 debbano essere interpretati nel senso che la circostanza che lo status di rifugiato sia già stato riconosciuto impedisce allo Stato membro di sottoporre a un esame dall'esito aperto la domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata e impone allo stesso di accordare al richiedente lo status di rifugiato senza verificare l'esistenza dei requisiti sostanziali di tale protezione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 dicembre 2022 — Meta Platforms Ireland Limited / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Causa C-757/22)

(2023/C 104/19)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

### Parti

Ricorrente in cassazione: Meta Platforms Ireland Limited

Resistente in cassazione: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

### Questione pregiudiziale

Se venga fatta valere una violazione «in seguito al trattamento» ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'RGPD<sup>(1)</sup>, qualora un'associazione di tutela degli interessi dei consumatori fondi il proprio ricorso sull'asserita violazione dei diritti di un interessato, adducendo il mancato adempimento degli obblighi di informazione relativi alla finalità del trattamento dei dati e al destinatario dei dati personali ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase, dell'RGPD in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) ed e), dell'RGPD.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

---